

# C.S.A. Coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di Base

10124 TORINO - Via Artisti 36 - Tel. 011.812.44.69 - Fax 011.812.25.95

e-mail:info@fondazionepromozionesociale.it - [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)

Funziona ininterrottamente dal 1970

Torino, 11 marzo 2008

## APPELLO AI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

**Oggetto:** Richiesta di parere favorevole alla proposta avanzata dal Ministro per la solidarietà sociale circa la destinazione ai Comuni di una quota del fondo per le non autosufficienze per il 2008 e il 2009 quale rimborso delle somme erogate dagli stessi Comuni per la compartecipazione alle spese di assistenza ai soggetti non autosufficienti previa esenzione dei congiunti da ogni onere economico.

**1.** Ai sensi delle leggi vigenti (articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000), i Comuni e gli altri enti pubblici non possono pretendere alcun contributo economico dai parenti, compresi quelli conviventi degli assistiti, qualora si tratti di soggetti con handicap in situazione di gravità o di ultrasessantacinquenni non autosufficienti (comma 2ter dell'articolo 3 del testo unificato dei suddetti decreti legislativi).

**2.** Quanto sopra è confermato dai seguenti provvedimenti delle Autorità giudiziarie:

- sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 3598/2006 del 13 aprile 2006, depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2006;

- sentenza n. 42/2007 della Sezione di Catania del Tar della Sicilia del 6 dicembre 2006, depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2007;

- ordinanza del Tar della Toscana n. 733/2007 del 6 settembre 2007, depositata in Segreteria il 7 settembre 2007;

- ordinanza del Tar delle Marche n. 521/2007 del 18 settembre 2007;

- sentenza del Tar della Lombardia n. 291/2008 del 5-19 dicembre 2007, depositata in Segreteria il 7 febbraio 2008;

- sentenza del Tribunale di Lucca n. 174/2008 del 13 ottobre 2007 depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2008.

Nella citata sentenza del Tribunale di Lucca viene altresì evidenziato che la legge 1580/1931 (che consentiva la rivalsa delle spese di ospedalità o manicomiali nei confronti dei ricoverati «*che NON si trovano in condizione di povertà*» e dei loro eredi) non è più applicabile dopo l'entrata in vigore delle norme citate al punto 1.

**3.** Il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006, ha puntualizzato che «*ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e ad ultrasessantacinquenni l'Inps può raccogliere soltanto le informazioni riguardanti la situazione economica dell'interessato e non quella del nucleo familiare di appartenenza*».

Lo stesso Garante (lettera del 4 febbraio 2008, prot. 2696/54767) ha segnalato all'Associazione promozione sociale, con sede in Torino, via Artisti 36, di aver invitato il Comune di Bologna ad informare lo stesso Garante «*in ordine alle iniziative assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni contenute*» nella sopra citata Newsletter. Inoltre il Garante (lettera

inviata alla suddetta organizzazione il 16 gennaio 2008, prot. 1087/50319) ha avanzato analoga richiesta al Comune di Verona.

Infine lo stesso Garante ha richiesto ai Comuni di Parma (lettera del 22 agosto 2006, prot. 18571/48732) e di Cologno Monzese (lettera del 18 dicembre 2007, prot. 21198/55024) che *«le informazioni che possono essere acquisite, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quelle del nucleo familiare di appartenenza»*.

4. Poiché l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che *«nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»*, legge che ovviamente è di spettanza del Parlamento, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e Trento non hanno alcuna competenza in merito alle contribuzioni a carico degli assistiti e dei loro congiunti, ma devono rispettare le disposizioni nazionali.

5. Com'è ovvio le competenze legislative in materia di servizi socio-assistenziali, attribuite dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Bolzano e Trento, riguardano esclusivamente le persone che ricevono prestazioni socio-assistenziali e non i loro congiunti.

6. Occorre, altresì, considerare che per tutte le prestazioni assistenziali non erogate dal settore dell'assistenza sociale (ad esempio, contributi economici ai nuclei familiari in difficoltà per il pagamento dell'affitto, assegnazioni degli alloggi dell'edilizia popolare, integrazione al minimo delle pensioni contributive) mai viene fatto riferimento ai congiunti non conviventi.

Inoltre, vengono praticate riduzioni anche consistenti per il pagamento delle rette agli asili nido e delle scuole materne, nonché per i soggiorni di vacanza di minori e di anziani senza che venga valutata la situazione finanziaria dei parenti tenuti agli alimenti.

Si tratta di scelte da noi ritenute corrette in quanto orientate ad assicurare l'autonomia economica dei nuclei familiari e la loro non dipendenza dai congiunti non conviventi.

Per quanto concerne i sussidi di disoccupazione e quelli relativi alla cassa integrazione, le erogazioni sono disposte senza far riferimento né ai redditi dei congiunti conviventi, né ai patrimoni degli interessati: anche in questi casi si tratta di procedure da noi valutate positivamente.

Non comprendiamo, invece, per quali motivi debbano essere richiesti contributi ai congiunti conviventi o non conviventi, qualora si tratti di parenti di soggetti con handicap invalidante o di anziani affetti da malattie croniche e/o da non autosufficienza, quando nulla viene chiesto se i soggetti sono affetti da malattie acute.

\* \* \*

Ciò premesso, le organizzazioni firmatarie chiedono ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province di Bolzano e Trento di assumere le necessarie urgentissime iniziative volte all'emanazione da parte della Conferenza Stato/Regioni del parere favorevole alle proposte riguardanti la determinazione di una quota del fondo per le non autosufficienze come sopra indicato. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base.

*P.S. Ricordiamo che con delibera n. 37-6500 del 23 luglio 2007, la Giunta della Regione Piemonte ha deciso uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro a favore degli enti gestori delle attività socio-assistenziali che, per il calcolo della quota alberghiera relativa al ricovero presso Rsa e strutture similari degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, si riferiscono esclusivamente alle risorse del degente, senza alcun onere per i congiunti, compresi quelli conviventi.*

*È in elaborazione da parte della stessa Giunta una analoga delibera per i soggetti con handicap in situazione di gravità.*